

TRIBUNALE DI BOLOGNA**SEZIONE FALLIMENTARE**

PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO (Accordo ex art.10 ss legge 3 del 2012)

presentato da [REDACTED]

GIUDICE DELEGATO: DR. Anna Maria Rossi

OCC. Avv.ti [REDACTED]

Vista la proposta di accordo per la composizione della crisi di sovraindebitamento ex art. 7 ss. l. n. 3/2012, depositata in data 14 maggio 2020, dal Sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] residente a [REDACTED] C.F. [REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] presso il cui Studio sito in [REDACTED] elegge domicilio, e integrata in data 6 luglio 2020, per rispondere alle osservazioni dei gestori e della Agenzia delle Entrate; Letta la relazione e attestazione finale ex art.12 L.3/2012 dell'organismo di composizione della crisi, Avv.ti [REDACTED] che riferisce del consenso manifestato il larga misura, di oltre l'80 % dai creditori ammessi al voto,

OSSERVA

Il sovraindebitato ha un'esposizione debitoria indicata in oltre 300.000,00 euro, principalmente verso la Agenzia delle Entrate, in conseguenza della attività di impresa espletata dalle società [REDACTED] negli anni d'imposta 2012, 2013 e 2014 (in liquidazione dal 2014) e [REDACTED] nell'anno d'imposta 2013 (in liquidazione dal 2013 e di fatto non operativa dal 2018), nonchè verso gli Istituti bancari a fronte delle fideiussioni personali a garanzia delle linee di credito delle suddette società, oltrechè, per somme minori verso terzi.

Il sovraindebitato intende escludere dal piano formato:

1. per quanto riguarda il versante degli attivi, la quota di 1/9 dell'immobile sito in Cesena acquisito per successione *mortis causa* il cui valore, visto il deterioramento e il cattivo stato di conservazione, è stimato in Euro 10.888,88;
2. per quanto riguarda le passività, i debiti contratti verso l'Agenzia delle Entrate derivanti rispettivamente dall'accertamento relativo alla [REDACTED] in liquidazione per i redditi riferiti all'anno 2014 definiti con pace fiscale, le cui rate continueranno ad essere onorate, e alcuni crediti relativi alle cartelle già ammesse alla rottamazione, che pure saranno integralmente onorate, (per non perdere il beneficio). Sono esclusi anche, assumendosi il debitore la responsabilità dell'incertezza dell'esito, i crediti vantati dalla Agenzia in



conseguenza degli accertamenti relativi alla [REDACTED] e per i quali è ancora pendente un contenzioso tributario innanzi alla Commissione Tributaria di Bologna: si tratta di accertamenti fondati sulla presunta distribuzione di utili, e in effetti il sovraindebitato ha già avuto ragione in primo grado, e confida di ottenere l'accertamento della inesistenza del credito anche nel seguito. Mantiene comunque a garanzia di tali eventuali debiti la proprietà della quota immobiliare di 1/9 di un bene pervenuto per successione.

Il sovraindebitato quale dipendente di [REDACTED] con contratto di lavoro a tempo indeterminato, percepisce una retribuzione mensile media di circa Euro 1.680,00, e (potendo fare affidamento sul sostegno economico, per il mantenimento della famiglia, della moglie), mette a disposizione dei creditori, prospettando una durata dal piano di 54 mesi, una rata mensile di euro 459,00, da suddividere in proporzione tra i creditori, nonché la somma accantonata a partire da luglio 2019, da liberare dal pignoramento promosso da [REDACTED] di 1/5 dello stipendio e non ancora assegnata al creditore precedente, così come risulta da verbale di rinvio dell'udienza fissata il 26 giugno p.v. per l'assegnazione delle somme (R.G.E. 3317/2019 - Tribunale di Bologna). Non è proprietario di beni mobili registrati.

Il credito principale escluso dal piano è oggetto di un contenzioso tributario; la decisione di primo grado è stata favorevole alla società, (e al socio in ipotesi destinatario degli utili) riconoscendo che gli utili non sussistevano, e quindi pare legittima la esclusione, allo stato, del credito dal piano: tale esclusione non danneggia, evidentemente il creditore potenziale, atteso che il sovraindebitato proprio in ragione della scelta di escludere dal perimetro del piano tale credito, resterà eventualmente obbligato al suo pagamento, a prescindere dagli esiti del piano, e mantiene una garanzia non irrilevante sostanzialmente in linea con i valori offerti nel piano.

Quanto alla contestazione genericamente sollevata dalla agenzia delle Entrate, circa la violazione dell'ordine di pagamento dei crediti, si osserva che l'OCC è stato integralmente pagato e che il difensore ha accettato di vedersi riconosciuto un credito chirografario al pari degli altri creditori con falcidia del 10%. L'agenzia delle entrate è stata ammessa al voto, e con la espressione di voto resa nella missiva datata 3.7.2020 ha votato per l'intero credito a fronte di un declassamento del credito in chirografo: ha quindi perso il diritto al privilegio, con conseguente infondatezza della eccezione relativa alla violazione dell'ordine dei crediti.

Allo stato, ad avviso del Giudice, nulla osta alla omologa dell'accordo, poiché sussistono le condizioni di legge, come descritte agli artt.10 ss L.3 del 2012, e nessuno dei creditori ha sollevato contestazioni circa la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda.

Conclusivamente, l'accordo di ristrutturazione del debito esposto dal ricorrente è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, non ha carattere abusivo, e sussistono le condizioni per l'omologa.

P.Q.M.

Il Giudice dott.ssa Anna Maria Rossi

OMOLOGA

L'accordo con i creditori, proposto dal Sig. [REDACTED]

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED]
[REDACTED] presso il cui Studio sito in [REDACTED] elegge domicilio,

DISPONE

che l'intera somma accantonata da luglio 2019, a seguito del pignoramento dello stipendio in corso, e l'importo di € 459,00 mensile sugli stipendi che matureranno a partire dal mese successivo alla presente omologa, vengano canalizzati (dal datore di lavoro, e dalla la Banca presso la quale viene accreditato lo stipendio di [REDACTED]) a favore di un conto corrente bancario intestato alla Procedura, da cui verranno eseguiti i pagamenti nelle percentuali e con le tempistiche previste dal piano, come dettagliato nella integrazione depositata in data 6.7.2020, fino a concorrenza della complessiva somma di €.29.407,08 sotto la vigilanza dell'OCC nella persona degli avv.ti [REDACTED] [REDACTED] che controlleranno l'esatto adempimento dell'accordo comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità, ex art. 13 legge 3/2012;

AVVERTE

che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto del piano e della liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale del Tribunale di Bologna www.tribunale.bologna.giustizia.it.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai ricorrenti e all'O.C.C., che provvederà alla comunicazione ai creditori, oltre che al datore di lavoro del ricorrente

Bologna, 26/10/2020

Il Giudice Delegato

Dott. Anna Maria Rossi